

Bruxelles, 9 settembre 2015 (OR. en)

11854/15

Fascicolo interistituzionale: 2015/0189 (NLE)

TRANS 278 AVIATION 95 RELEX 702 ASIE 47

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 settembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 424 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 424 final.

All.: COM(2015) 424 final

11854/15 bp
DGE 2A **IT**



Bruxelles, 7.9.2015 COM(2015) 424 final

2015/0189 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione (l'"autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo dei suddetti accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

• Contesto generale

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti in otto accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh.

• Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato dell'"autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica popolare del Bangladesh che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

Si propone inoltre di applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dalla data della firma per garantire che gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh siano applicati conformemente al diritto dell'Unione senza ulteriori ritardi. L'applicazione provvisoria è essenziale, poiché l'esperienza acquisita con accordi simili ha dimostrato che i processi di ratifica possono essere lunghi.

• Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

Scelta dello strumento

Un accordo fra l'Unione e la Repubblica popolare del Bangladesh costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con la Repubblica popolare del Bangladesh.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione.
- (2) La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica popolare del Bangladesh relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo"). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 27 febbraio 2015.
- (3) L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra otto Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh.
- (4) È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente